

**LE ISTITUZIONI DEL DIRITTO PRIVATO**  
Manuale modulare ideato da Mario Nuzzo

---

**Liliana Rossi Carleo**

**Elena Bellisario**

**Vincenzo Cuffaro**

# **FAMIGLIA E SUCCESSIONI**

**Le forme di circolazione della ricchezza familiare**

*Quinta edizione*



**G. Giappichelli Editore – Torino**

# LE ISTITUZIONI DEL DIRITTO PRIVATO

---



Liliana Rossi Carleo

Elena Bellisario

Vincenzo Cuffaro

# FAMIGLIA E SUCCESSIONI

Le forme di circolazione della ricchezza familiare

*Quinta edizione*



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-4385-2

*Stampa:* Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

## IL CORSO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

*L'idea di dar vita ad un insieme di monografie volte a svolgere un «corso di Istituzioni di diritto privato» nasce dal convincimento che lo studio delle Istituzioni, come si è consolidato nella nostra tradizione, costituisca per gli studenti un'esperienza estremamente utile che non va perduta.*

*Ciò non vuol dire che ci si debba sottrarre al necessario adeguamento ai nuovi modelli di didattica basata sugli schemi della laurea triennale e di quella magistrale fissati nelle dichiarazioni di Lisbona, della Sorbona e di Bologna, ma impone di scegliere, nell'attuazione di questi, strumenti capaci di combinare, pur nel mutato contesto, la solidità dell'impianto sistematico che ha caratterizzato i nostri migliori manuali con contenuti capaci di adattarsi alle diverse esigenze formative presenti nell'esperienza attuale.*

*In questa prospettiva ho ritenuto che la risposta più efficace potesse individuarsi in un «corso di istituzioni» organizzato in più volumi, alcuni corrispondenti alle tradizionali partizioni del diritto privato: fonti del diritto, soggetti, situazioni soggettive, attività giuridica, beni e situazioni di appartenenza, obbligazioni e contratti, famiglia e successioni, pubblicità e circolazione dei diritti. Altri dedicati invece a temi più specialistici, quali: i contratti dell'impresa, la responsabilità di imprese, i contratti dei consumatori, la tutela dei diritti; a questi potranno aggiungersene man mano altri, in relazione all'emergere di nuove esigenze.*

*In tal modo ciascuno potrà costruire il **proprio** corso, componendo i vari volumi in modo corrispondente alle proprie esigenze didattiche e a quelle delle figure professionali cui il corso è orientato, oppure utilizzandoli separatamente. I volumi specialistici potranno essere utilizzati anche nei corsi di laurea magistrale o in quelli post laurea, con il vantaggio di costituire parte di un disegno organico unitariamente concepito, che garantisce continuità agli svolgimenti specialistici o più avanzati, armonicamente collegati per il metodo, il linguaggio e l'impostazione, con i volumi di base.*

*Ciascun volume è di dimensioni contenute ma, avvalendosi del collegamento con gli altri, compone un sistema che consente di combinare la specifica informazione con l'impianto complessivo e le scelte di metodo che attraversano l'insieme del «corso».*

*La realizzazione di questo disegno è stata resa possibile dalla partecipazione all'opera complessiva di un ristretto numero di colleghi con i quali*

*da molti anni ho la fortuna di condividere percorsi di studio e attività didattiche che trovano naturale convergenza, in alcuni casi per affinità di scuola e di formazione, in altri per vicinanza di metodo e comunanza di interessi ravvivata da continuo ed intenso dialogo.*

*Ciascuno di loro ha assunto la responsabilità di uno dei volumi che compongono il «corso» in modo da garantire la compattezza e coerenza espositiva nell'ambito di ciascun tema.*

*Questi fattori, cui si unisce l'unità della concezione e un costante controllo nella coerenza dell'impostazione complessiva e dei risultati esposti nei singoli volumi, consentono di considerare l'opera come unitaria pur nell'individualità dei singoli contributi.*

*Essa riflette la scelta di fornire una esposizione del diritto privato ordinata intorno a principi chiari e visibili, che facilitino la comprensione del sistema e delle sue parti, e la loro organizzazione in un insieme ordinato, com'è necessario a chi si avvia agli studi; ciò faciliterà anche l'analisi critica che potrà essere pienamente e rigorosamente esercitata più rispetto a principi e schemi logici dichiarati che a esposizioni problematiche e sfuggenti quanto ai loro fondamenti e alle implicazioni operative.*

*Un insegnamento assai autorevole, e a me particolarmente caro, ammonisce che un'opera sistematica, quale vuol essere quella che qui si presenta, sia nei singoli contributi che nel suo insieme, «può considerarsi riuscita se perviene a cogliere attraverso un'attenta cernita, e ad esprimere in una sintesi felice le linee essenziali della dottrina del proprio tempo».*

*Questo modello ideale è stato costantemente presente agli autori dei volumi in cui si svolge il nostro «corso», e si è tradotto nella costante attenzione alle profonde trasformazioni conseguenti a fenomeni caratteristici del nostro tempo, capaci di influenzare significativamente la complessiva ricostruzione del sistema e l'interpretazione e applicazione delle norme che lo compongono quali, in particolare:*

*a) i nuovi assetti istituzionali conseguenti da un lato all'evolversi e all'espandersi del diritto di derivazione europea; dall'altro da modificazioni della nostra Carta Costituzionale incidenti sulla ripartizione di competenze tra privato e pubblico e, in quest'ultimo ambito tra competenze normative statali e regionali;*

*b) le profonde trasformazioni del tessuto socio-economico che il nostro ordinamento è chiamato a regolare;*

*c) il contatto sempre più intenso e la competizione con altri ordinamenti, che postula di per sé una uniformazione delle regole, attraverso innovazioni legislative o un'interpretazione adeguatrice della disciplina esistente.*

*Da ciò una costante attenzione non solo al momento prescrittivo ma anche a quello della concreta applicazione della norma e dei meccanismi attraverso i quali la regola astratta si collega al caso concreto.*

*In questo senso lo sforzo comune degli autori è stato quello di dare conto dello scopo delle norme indagate e delle conseguenze pratiche dell'interpretazione prescelta per fornire da un lato una sorta di guida per la soluzione di casi analoghi, dall'altro gli strumenti per la valutazione critica delle scelte suggerite.*

*L'esposizione è stata perciò attenta al diritto positivo ma anche alla realtà economica che il diritto privato contribuisce a governare: in questa prospettiva il diritto della famiglia e delle successioni viene studiato dal punto di vista della circolazione della ricchezza familiare; la disciplina delle forme di appartenenza è indagata coniugando l'analisi della proprietà e dei diritti reali con quella del diritto d'autore, delle privative industriali; la responsabilità civile è colta nelle sue connessioni con la tutela del mercato, costituendo, assieme ai contratti dell'impresa, il laboratorio nel quale si cercano i nuovi equilibri tra disciplina codicistica e legislazione speciale volta a graduare la protezione accordata alle parti, alle categorie degli imprenditori o dei consumatori.*

*L'opera complessiva e i singoli volumi che la compongono sono stati pensati prevalentemente per la didattica e, in tal senso, essi costituiscono uno strumento per la comprensione del testo normativo che regola le materie esposte e per la ricostruzione complessiva del sistema.*

*Questa è però una conquista individuale cui il lettore può giungere solo attraverso il suo personale impegno di apprendimento, seguendo un percorso che si svolge attraverso un continuo controllo delle basi normative e del fondamento logico delle soluzioni che gli vengono proposte.*

*Rispetto a questo risultato il testo va inteso come il «manuale d'uso» che fornisce gli strumenti per una partecipazione attiva al processo di conoscenza e comprensione di cui è protagonista chi si accinge allo studio di un sistema complesso e in continuo cambiamento qual è quello in cui siamo chiamati ad operare.*





## INTRODUZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE

---

Questa quinta edizione nasce priva della rilettura che Mario Nuzzo, ispiratore e ideatore dei moduli didattici dei quali questo volume rappresenta parte di un disegno complessivo, era solito dedicare ad ogni aggiornamento.

Il Suo insegnamento, tuttavia, ci accompagna sempre e ci consente, o meglio direi, ancor più, ci impone di continuare a tener viva una costante attività che tenga nel debito conto il «continuo cambiamento qual è quello in cui siamo chiamati ad operare», come Lui stesso ha scritto nella presentazione del corso modulare.

Questa nuova edizione vuole dare atto essenzialmente del rapido evolversi del sistema che spesso anticipa le risposte legislative, che ancora si attendono. Ci limitiamo a richiamare un esempio emblematico in tal senso: esso si rinviene nel superamento della regola del patronimico per quanto riguarda il cognome dei figli.

*Liliana Rossi Carleo*

Roma, luglio 2022

## **Capitolo Primo**

### **LA FAMIGLIA E IL DIRITTO: PROFILI INTRODUTTIVI**

---

1. La storicità e la relatività degli istituti familiari
2. Le tappe più recenti della incessante evoluzione storica
3. La famiglia nel disegno costituzionale italiano ed europeo



## 1. *La storicità e la relatività degli istituti familiari*

La famiglia costituisce un esempio emblematico della **relatività** e della **storicità** quali elementi caratterizzanti della norma giuridica.

Difatti i termini famiglia, matrimonio, filiazione, insieme a molti altri, ricorrono costantemente in varie epoche storiche e in varie civiltà, tuttavia questo non significa che in tutte le esperienze sociali e giuridiche sia possibile rinvenire dati comuni sufficienti alla loro corretta identificazione.

L'analisi della *regolamentazione positiva*, che costituisce il dato dal quale occorre muovere, mette in luce differenze sostanziali che caratterizzano questi istituti nelle diverse epoche storiche e nei diversi contesti.

Tuttavia, la stessa *indagine giuridica* attorno alla famiglia risente, in premessa, delle difficoltà che si legano al tentativo di isolare il profilo giuridico rispetto all'idea che, in astratto, si ritiene debba corrispondere alla famiglia.

Un significativo riscontro in tal senso si rinviene già nelle diverse letture alle quali, anche di recente, è stato sottoposto il dettato dell'art. 29 della Costituzione in occasione delle polemiche che hanno accompagnato la legge n. 76/2016 (*“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*).

Difatti, **la qualificazione della famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»** (art. 29, primo comma, Cost.) alla quale, secondo il testo costituzionale, *«La Repubblica riconosce i diritti»*, è stata **oggetto di interpretazioni assai diverse e variegate** e, spesso, i contrapposti orientamenti – volti da una parte a negare il riconoscimento del matrimonio alle coppie omosessuali, dall'altra ad ottenere una piena equiparazione dei diritti della coppia in ragione del principio di non discriminazione – hanno solennemente posto a sostegno della loro tesi il dettato costituzionale e, principalmente, il modo di intendere la locuzione «società naturale».

Senza neanche poter accennare, sia pure con un alto grado di generalizzazione, alle principali e contrapposte letture del testo, appare utile, tuttavia, indicare le ragioni che possono essere alla base delle **difficoltà interpretative**, le quali, seppure comuni all'intera esperienza giuridica, vengono accentuate nel campo del diritto di famiglia, che le palesa in maniera assai più evidente rispetto ad altri settori.

Invero, spesso, le divergenze che si manifestano rispetto a una risposta specifica hanno radici più lontane in quanto appaiono **legate alle diverse concezioni del diritto**.

Di certo la rilevanza assegnata al diritto naturale, inteso come complesso di regole fondate sulla ragione, sottratto alle imposizioni della legge per quanto riguarda i valori fondanti e universali, ha portato per lungo tempo ad accentuare una lettura della *famiglia come società naturale*, in una prospettiva che vede la *famiglia intesa come società di diritto naturale*, che si fonda su diritti originari, preesistenti allo Stato e di cui, circoscrivendo l'attenzione all'esempio che abbiamo assunto a riferimento, la eterosessualità costituirebbe un carattere immanente e permanente.

Secondo un orientamento che accresce la sua autorevolezza anche attraverso il ricorso a formule latine, quali *ubi familia ibi jus, familia principium urbis et quasi seminarium reipublicae*, che ne attestano l'antica tradizione di pensiero, la famiglia costituirebbe un ordinamento originario, a valenza universale, che rappresenta la cellula di base dell'intera società. Pertanto, ciò che attiene alla famiglia sarebbe regolato da *leggi naturali, non modificabili* e suscettibili di applicazione nei più diversi contesti.

All'*impotenza del diritto* nel regolare situazioni rispetto alle quali la realtà assume rilievo prioritario, si legano anche quelle concezioni che, all'opposto, insistono sulla necessità di una degiuridificazione che porti a una rinascita della *libertà*, sottraendo alla imposizione del diritto statale le *scelte individuali*.

Fra le due contrapposte concezioni, ormai poco seguite nelle versioni più estreme e decise, si collocano una serie di interpretazioni intermedie, che, fondandosi sul *dato positivo*, talora accentuano la rilevanza della famiglia come società istituzione che lo Stato può riconoscere ma non mutare nei tratti che vengono assunti come essenziali, talaltra sottolineano il rispetto che la legge statale deve riservare ad una "istituzione" che non può creare, potendo solo *riconoscere* la realtà presente in determinati contesti e in determinati momenti, garantendone la tutela e garantendone, nel contempo, il massimo della immunità da ingerenze autoritarie.

La difficoltà di ogni tentativo di sintesi di fronte a un panorama estremamente variegato ci induce esclusivamente a chiarire **la necessità di prestare attenzione al solo dettato legislativo**: la disciplina legale costituisce un intervento positivo che, seppure non «crea» la società natu-

rale, che, in quanto tale, è posta al riparo da un'eccessiva ingerenza statale «*nei confronti di una delle formazioni sociali cui la persona dà liberamente vita*» (secondo quanto chiarì l'on. Moro nel suo intervento all'Assemblea costituente), tuttavia formalizza e riconosce determinate modalità di «società naturale» attraverso principi (solitamente espressi dalla Costituzione, dai Trattati europei, dalle Convenzioni internazionali) e regole (solitamente sancite dalle leggi ordinarie).

Il *riconoscimento* non si limita a un passivo recepimento della realtà, ma è espressione della misura nella quale, in un determinato momento e in un determinato contesto, attraverso la *formalizzazione giuridica*, determinate situazioni non solo vengono ritenute meritevoli di tutela, ma, nel contempo, incidono sulla dinamica complessiva della società, orientando e, in qualche misura, determinando le scelte individuali.

Queste rapide notazioni hanno inteso richiamare subito l'attenzione su relatività e storicità al fine di chiarire già in premessa come **differenze e cambiamenti**, che da sempre caratterizzano il diritto in generale, contraddistinguono in maniera particolarmente rilevante il diritto della famiglia.

In concreto, la **relatività** può spiegare le **differenze** che tuttora sussistono – come vedremo anche in Europea – in presenza di principi costituzionali comuni (rispetto della eguaglianza, della non discriminazione, della dignità, della libertà, della solidarietà). In quest'ottica, difatti, il Trattato di Lisbona, all'art. 6 tiene conto dell'esigenza di «*rispetto delle diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei*».

Per quanto riguarda la **storicità**, essa risulta ben evidente se si guarda ai **cambiamenti** determinati dalla lunga e complessa **evoluzione** storica del diritto di famiglia (non solo) italiano, le cui “riforme” sono sempre in discussione e, talvolta, in atto.

In quest'ottica occorre anche tener conto che, pur in assenza di puntuali riforme, l'interprete sfrutta sovente non solo l'elasticità sottesa alla trama delle *regole*, ma ancor più gli spazi aperti dai *principi* che, per loro natura, non individuano fattispecie specifiche alle quali vengono connessi determinati effetti.

## ***2. Le tappe più recenti della incessante evoluzione storica***

Il dibattito sulla famiglia e, per quanto ci riguarda, sul ruolo che la

società e, quindi la politica, assegna alla **famiglia attraverso il diritto**, è sempre intenso e sempre attuale.

La famiglia, e il modo di intenderla, rappresenta, nel suo mutare, il risultato della continua evoluzione del rapporto pubblico/privato e, quindi, anche dei rapporti sociali e dei diritti individuali: la legge necessariamente interviene a governare i cambiamenti che trasformano il modo di vivere e di intendere l'esperienza familiare.

I *cambiamenti sono legati a molteplici fattori*. Appare sufficiente menzionare, a titolo di esempio, l'industrializzazione, l'ingresso di massa delle donne nel mondo del lavoro, la separazione tra sessualità e procreazione o, ancora, la rilevanza che assumono le nuove tecnologie (cercando di rendere il discorso aderente alla realtà, possiamo limitarci a menzionare la legge n. 40/2004, in tema di procreazione medicalmente assistita o, ancora, le sentenze n. 50/2006 e n. 266/2006 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 274 e 235, primo comma, n. 3, c.c., in considerazione della prova certa che deriva dal DNA).

Ben evidente è la differenza tra la famiglia azienda (contadina, artigiana, feudale) dell'era premoderna e la **famiglia luogo dell'intimità** dell'era industriale (v., in particolare, l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Questo non significa, tuttavia, che non si leghino comunque alla famiglia aspetti economici. Al fine di dare, ancora una volta, una sia pur limitata concretezza al discorso, basti pensare agli aspetti di cura e di *welfare* dei suoi componenti e di supporto dell'attività economica dei membri che lavorano.

In una prospettiva mirata ai dati tecnici, va rilevato già in premessa che l'attenzione che riserveremo al tema del diritto di famiglia è essenzialmente rivolta ad esaminare esclusivamente parte della disciplina civilistica della famiglia, evidenziando proprio le ineludibili *interazioni fra profili esistenziali e profili economici*.

Percorrendo, attraverso una rapida carrellata, le tappe più significative della recente evoluzione storica, alla quale occorre restringere il nostro angolo visuale, il quadro di insieme ci consente di cogliere le fasi segnate dalle più **importanti modifiche legislative** introdotte al fine di rendere più coerente la disciplina al mutare dei costumi.

Conservano fondamentale rilievo le innovazioni introdotte dalla **ri-forma del 1975** (legge 19 maggio 1975, n. 151). Questa riforma ha modificato gran parte del Libro I del codice civile, introdotto nel 1942, e,



principalmente, ha determinato il **passaggio dalla autorità** (art. 143 c.c. 1942: «*il marito è il capo della famiglia*») **alla eguaglianza** (art. 143 c.c. «*con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri*»): al centro della disciplina non c'è più l'istituzione "famiglia", al di sopra della persona e dei suoi diritti individuali; il ruolo centrale è attribuito alla "persona" e ai suoi "diritti individuali"; la *istituzione famiglia* diviene *funzionale alla valorizzazione della persona*.

Questa disciplina, che costituirà oggetto prevalente della disamina offerta in questo testo, è segnata dalla reciprocità dei diritti e dei doveri e dalla ricerca di soluzioni concordate, che lo stesso intervento del giudice, ove necessario, è teso a promuovere.

Una modifica radicale – che, seppure non entrata nel comune sentire, risulta, tuttavia, estesa anche alle unioni civili – ha altresì conosciuto il regime patrimoniale tra i coniugi.

Altrettanto radicali sono state le modifiche per quanto riguarda l'istituto della separazione personale dei coniugi, passata dalla separazione per colpa alla separazione per intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Nel segno della parità sono regolati, altresì, i doveri verso i figli e il concorso nei relativi oneri patrimoniali.

Per quanto riguarda la filiazione, la riforma del 1975, sulla quale ha di recente inciso la legge n. 219/2012, aveva già raggiunto una sostanziale parità di trattamento dei figli "legittimi" e dei figli, non più "illegittimi", ma "naturali", accrescendo, altresì, la possibilità di riconoscimento giudiziale di paternità e maternità naturale.

La riforma del 1975, pur segnando l'inizio di una fase radicalmente nuova rispetto al passato, naturalmente non nasce in maniera improvvisa e repentina, né può essere considerata un punto di arrivo.

Da una parte va osservato che essa era stata già **preceduta da** alcuni sofferiti e **importanti interventi legislativi** che, seppure collocati al di fuori del codice, hanno inciso profondamente sulla disciplina della famiglia. Al riguardo, significativo è menzionare la **legge 1° dicembre 1970, n. 898**, pudicamente intitolata "*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*", con la quale il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale, oggetto di una intransigente difesa, viene superato già prima della riforma. Non solo, quindi, il legislatore non fa uso del termine "divorzio", ma colloca questa disciplina, che pure induce a rivedere profondamente la nozione stessa del matrimonio, al di fuori del codice.

D'altra parte va considerato che, in particolare a partire dagli anni Settanta dello scorso secolo, molti **interventi della Corte costituzionale** (con particolare riferimento al principio di uguaglianza nei rapporti fra coniugi: così la storica sentenza n. 176/1968, che ha dichiarato l'incostituzionalità del previgente art. 151 c.c. in materia di adulterio, alla quale sono seguite, fra le altre, le sentenze nn. 46/1966, 133/1970, ecc.) avevano gradualmente iniziato il lento adeguamento della disciplina (del 1942) al dettato costituzionale (del 1948).

*L'impostazione introdotta dalla riforma del 1975* – che, come è ovvio, segna nel contempo *un punto di arrivo e un punto di partenza* – ha essa stessa determinato ulteriori importanti cambiamenti, che si sono successivamente formalizzati.

I mutamenti si devono, di certo e in primo luogo, all'attività legislativa: si sono aggiunte **ulteriori leggi** – ancora una volta, alcune collocate al di fuori del codice (come, ad esempio la legge n. 40/2004 sulla procreazione assistita), altre che hanno ulteriormente modificato la struttura del codice stesso (come, ad esempio la legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso) le quali, insieme ad altre leggi che incontreremo nello studio di aspetti specifici, hanno recepito istanze di cambiamento ormai mature.

E, una volta ancora, occorre richiamare il fondamentale apporto della **Corte costituzionale**. Come avremo modo di constatare, suoi ripetuti interventi hanno inciso su molti aspetti riscrivendo alcune parti della disciplina, quindi mai statica (come, ad es., la disciplina dell'attribuzione del cognome ai figli o quella della procreazione medicalmente assistita, su cui v. *infra*, cap. terzo, par. 5 e 6, *sub c*). La Corte, però, non sempre è riuscita ad individuare sufficienti margini di elasticità al fine di incidere in maniera determinante su alcuni profili della disciplina esistente. Essa, infatti, ha sovente indicato la necessità di ricorrere alla via maestra, individuata nell'intervento del legislatore, per introdurre importanti cambiamenti (ad es. per la tutela del rapporto *de facto* instaurato tra figlio nato da p.m.a. e genitore intenzionale, su cui v. *infra*, cap. terzo, par. 6, *sub c*).

Un esempio illuminante di modifiche che solo la legge ha apportato si rinviene nell'*allargamento della famiglia non fondata sul matrimonio*, che vede ormai riconosciuta legalmente la parentela naturale, cui la Corte aveva negato valore giuridico (Corte cost. 23 novembre 2000, n. 532). In questo contesto va inserita la citata **legge 10 dicembre 2012, n.**

219, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, che ha sancito il principio della **unicità dello status di figlio**, delegando a uno o più successivi decreti legislativi la redazione delle regole attuative del principio di una pari dignità familiare di tutti i figli che, come prima conseguenza, hanno uguali rapporti di parentela e uguali diritti patrimoniali e successori. In tal modo si è venuta a determinare una riscrittura non certo limitata ad una parte del Libro I del codice civile, il che appare evidente se solo si considera l'incidenza del principio anche in materia successoria.

L'uguaglianza si persegue, in primo luogo, attraverso una rivoluzione lessicale: il superamento della diversità si realizza (anche) eliminando le diverse aggettivazioni, in particolare si elimina la dicotomia figlio legittimo-figlio naturale; sembra al legislatore che queste specificazioni, seppure avevano già sostituito le aggettivazioni presenti prima del 1975 e ben più discriminanti (legittimo/illegittimo), palesino, di per sé, una discriminazione. Richiamando ancora l'attenzione sul rilievo assegnato al profilo lessicale, va preso atto che la potestà dei genitori diviene "responsabilità genitoriale".

La unicità dello *status* di figlio – come avremo modo di vedere successivamente guardando ad alcune delle regole tecniche che lo hanno realizzato – assicura il medesimo trattamento a tutti i figli, siano essi nati nel matrimonio o fuori del matrimonio. Il principio, pertanto, viene a declinarsi attraverso una serie di regole che vengono a modificare la disciplina preesistente, il che consente di prendere atto che, a distanza di trentasette anni dalla precedente riforma, il legislatore ha dato attuazione a un nuovo intervento di carattere sistematico, non limitato a singoli, seppure rilevanti, aspetti.

La parificazione supera le discriminazioni che ancora sussistevano con riferimento alla **filiazione biologica**.

Occorre, tuttavia, tener presente che la **unicità dello stato di figlio** riguarda anche la **filiazione sociale**, il che ci consente di cogliere subito che, se unico è lo *status*, molteplici sono i modi attraverso i quali questo *status* viene conseguito (v. *infra*, cap. terzo, par. 6).

L'**adozione**, a seguito di un lungo *iter* procedurale, assicura al minore, «in stato di *abbandono morale e materiale*», il diritto a conseguire lo *status* di figlio in quella che viene definita la *famiglia degli affetti*.

Invero, anche il cammino di tale istituto è stato lungo e travagliato. In via di rapida sintesi possiamo ricordare la legge n. 341/1967, che ha introdotto nel sistema, a seguito di un lungo dibattito, l'*adozione specia-*

le. Questa, spostando l'attenzione dall'interesse dell'adottante ad avere una discendenza (così l'*adozione ordinaria* di cui al Capo III del Titolo VIII del codice civile del 1942) all'interesse del bambino ad essere non oggetto, ma soggetto di diritti, ha operato quella che è stata definita una rivoluzione copernicana. All'*adozione dei minori* (anche qui l'aggettivo speciale è stato eliminato dalle successive riforme) è dedicata un'ampia disciplina extracodicistica, che si rinviene nella legge n. 184/1983, successivamente modificata dalla legge n. 149/2001. Questa disciplina, seppure sempre informata al «*prevalente interesse del minore*», cerca di offrire risposte articolate in caso di incapacità dei genitori, volte a garantire al bambino il diritto a una crescita equilibrata che impone, secondo l'attuale disciplina, la presenza di un contesto familiare affettivamente valido e significativo.

Al fine di realizzare «*il diritto del minore alla famiglia*» si prospettano, infatti, misure di sostegno, di supplenza e, in ultima analisi, di sostituzione. L'*adozione legittimante* (o *piena*) – alla quale si affianca l'*adozione in casi particolari* – si presenta, dunque, come *rimedio estremo, di carattere residuale*. In quest'ottica la legge n. 219/2012 (art. 2, lett. *n*) puntualizza che, al fine di verificare la sussistenza dell'«*abbandono*» (presupposto ineludibile per giungere all'*adozione legittimante*), occorre che sussista la «*provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in tempi ragionevoli*», ponendo particolare attenzione alla circostanza che «*le condizioni di indigenza dei genitori*» devono essere monitorate in ragione del fatto che esse «*non possono essere d'ostacolo all'esercizio del minore alla propria famiglia*», intesa come famiglia di sangue.

Una menzione specifica merita l'*adozione in casi particolari*, finalizzata a valorizzare la funzione familiare e solidaristica anche in ipotesi «particolari» elencate nell'art. 44, lett. *a*), *b*), *c*), e *d*), collocate a chiusura del microsistema che contiene la disciplina del *diritto del minore ad una famiglia* (legge n. 184/1983). Essa consente, in una serie di casi, fra loro sostanzialmente differenti, di avere un'*adozione* anche in presenza di *requisiti assai meno rigidi rispetto a quelli richiesti per l'adozione piena*. Ad essa è ricorso la giurisprudenza al fine di consentire, constatata la impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44, lett. *d*), legge adoz.), una pronuncia che fa luogo all'*adozione del figlio del partner nelle unioni civili* (ovvero *omosex*). E su di essa è di recente intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 79/2022) al fine di assicurare al minore – come nell'*adozione piena* – un legame con la famiglia dell'adottante (v.

*infra*, cap. terzo, par. 6, *sub b*). Invero la *questione*, al centro di un acceso dibattito, *resta aperta*, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza di tale forma di adozione a garantire la tutela effettiva dei figli nati da surrogazione materna effettuata all'estero, in ragione della contrarietà all'ordine pubblico di tale pratica nel nostro sistema (sul punto v. *infra*, cap. terzo, par. 6, *sub c*).

Di certo non agevola la soluzione del problema la recente disciplina introdotta dalla **legge 20 maggio 2016, n. 76**, che ha inteso stralciare il rapporto di filiazione da una disciplina che **riguarda esclusivamente il rapporto di coppia**. Difatti – tenuto conto che, come abbiamo già avuto modo di notare, lo stato di figlio prescinde dal rapporto di coppia che le parti intendono svolgere e, principalmente, dal modo in cui tale rapporto si formalizza – appare evidente che con questa legge il legislatore ha inteso apprestare le strutture necessarie al fine di assegnare una rilevanza giuridica e sociale ai vari modi di costruire una famiglia, quale formazione sociale incentrata sul rapporto di coppia, intesa come unione tendenzialmente stabile che la Costituzione legittima anche in forme diverse da quella matrimoniale (art. 2 Cost.), stralciando il **profilo della filiazione**, che resta, tuttavia, affidato agli *interventi (evolutivi) della giurisprudenza*.

### ***3. La famiglia nel disegno costituzionale italiano ed europeo***

Una rapida rassegna delle principali fonti normative e dei principi rilevanti in materia di famiglia – presenti in primo luogo nella nostra Carta costituzionale, ma anche nei Trattati europei e nelle Convenzioni internazionali alle quali il nostro Paese ha aderito – risponde a una esigenza che non è determinata solo dalla necessità di guardare al dettato che nella gerarchia delle fonti assume rango prioritario (v. in questa *Collana*, M. NUZZO, *Introduzione alle scienze giuridiche*, vol. 1, cap. I), ma appare indispensabile essenzialmente al fine di individuare i contorni entro i quali si compone il disegno che la lettura dei principi prescrive nelle sue linee fondanti e che il dettato delle norme ordinarie è destinato a specificare nel suo effettivo modo di operare.

È importante registrare, nell'ambito delle fonti, la presenza di principi generali cui l'interprete può ricorrere dovendo dare riposte a istanze plurime che, a loro volta, impongono il riconoscimento di modelli diversificati entro i quali i rapporti familiari si svolgono (non solo per